



Roma li 10/03/2016

OGGETTO: BAIL IN, (crisi bancaria paga il cliente).

Con il recepimento della direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che regola le crisi bancarie, sono state introdotte in tutti i paesi della Comunità Europea le regole per **prevenire e gestire le crisi delle banche (processo di risanamento e risoluzione)**, tra queste anche il cosiddetto **bail in**, il "salvataggio interno" che potrebbe toccare anche i depositi dei privati. Tramite il bail in è consentito alla Autorità di Risoluzione Nazionale (funzione attribuita alla Banca D'Italia) di svalutare o convertire in azioni le passività dell'istituto in crisi quali obbligazioni e crediti dei correntisti per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali).

Se fino ad oggi le banche sono state salvate con soldi pubblici, da gennaio 2016, in caso una banca sia in difficoltà, non interverrà più lo Stato ma dovranno farsi carico delle perdite anche i privati come gli azionisti, obbligazionisti, i correntisti.

L'autorità di risoluzione (Banca d'Italia), che deve **prevenire e gestire le crisi delle banche** ha poteri e strumenti per:

- i) pianificare la **gestione delle crisi**;
- ii) intervenire per tempo, prima della **completa manifestazione della crisi**;
- iii) gestire al meglio la **fase di "risoluzione"**.

La Banca d'Italia, già durante la fase di normale operatività dell'istituto in crisi, potrà intervenire e preparare piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

CRISI BANCARIA: LA RISOLUZIONE ed il bail in

Si ricorre alla 'risoluzione' quando una banca è in dissesto, quando misure alternative di natura privata come la ricapitalizzazione non evitano in tempi brevi il dissesto e quando la liquidazione non salvaguarderebbe la stabilità del sistema e l'interesse pubblico.

Sottoporre una banca a 'risoluzione', quale unica alternativa alla liquidazione disciplinata dal Testo Unico Bancario, significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti (Banca d'Italia) che grazie all'utilizzo di tecniche e poteri contemplati dalla direttiva BRRD, puntano ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Tel +39 (06) 5423 96
Cell +39 (377) 7075 698
Fax +39 (06) 5423 9631
www.studiotrementozzi.com | trementozzi@uni.net
P.IVA 06148070581



dalla banca (come depositi e servizi di pagamento), ed a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca ed a liquidare le parti restanti.

Nel caso di un dissesto bancario non sanabile in tempi brevi e che metta in pericolo l'intero sistema, la Banca d'Italia potrà:

- **vendere** una parte dell'attivo;
- **trasferire** temporaneamente le attività e passività a una '*bridge bank*' (ossia a un veicolo costituito per proseguire le funzioni più importanti in vista di una successiva cessione sul mercato);
- **trasferire** le attività deteriorate a una '*bad bank*' che ne gestisca la liquidazione;
- applicare il **bail in**.

BAIL IN: COS'E' E COME FUNZIONA

Con il termine bail in (che si può tradurre in "salvataggio interno") si definisce l'operazione finalizzata all'assorbimento delle perdite ed alla ricapitalizzazione della banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali).

Il **bail in** si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva, si sacrificano, pertanto in primo luogo, gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia gli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni, poi gli obbligazionisti, e così via. Solo dopo aver esaurito le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva, proseguendo sugli altri creditori.

Dal bail-in sono escluse alcune passività della banca:

- **i depositi** (conti correnti, conti deposito, assegni circolari, libretti di risparmio, certificati di deposito) **di importo fino a 100mila euro** in quanto protetti dal sistema di garanzia dei depositi del Fondo di Garanzia Interbancaria e non possono mai essere assoggettati a "Bail-in". Sono salvaguardati anche gli investimenti in fondi, sicav, prodotti finanziari-assicurativi e i titoli detenuti in deposito presso la banca. **Anche per la parte eccedente i 100mila euro, i depositi ricevono un trattamento preferenziale:** saranno infatti toccati solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fossero sufficienti a coprire le perdite ed a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i 100mila euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, **al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria** a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8% del totale delle passività;
- passività garantite come **covered bonds** e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come ad esempio **il contenuto delle cassette di sicurezza**) o detenuti in virtù di una relazione fiduciaria (come **titoli detenuti in un conto apposito e fondi comuni di investimento**);
- passività **interbancarie** (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- passività derivanti dalla **partecipazione** ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- **debiti verso dipendenti**, debiti commerciali fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.



E' utile sapere che la copertura del Fondo di Garanzia Interbancaria opera per singolo correntista e per istituto. Questo significa che nel caso di un conto cointestato a due persone il fondo copre fino a 200 mila euro essendo la copertura per depositante e non per deposito, ma per chi possiede una pluralità di conti presso la stessa banca il totale garantito rimane sempre 100mila euro. Se invece un correntista ha più conti ma in banche diverse, è chiamato a contribuire solo per la somma eccedente i 100 mila euro presso la sola banca in difficoltà.

BAIL IN: IL DOSSIER TITOLI

In caso di dissesto bancario, e conseguente bail in, i titoli non vengono conteggiati in quanto dal bail in sono escluse le attività oggetto di una relazione fiduciaria (i titoli detenuti in un conto apposito).

BAIL IN: LE CASSETTE DI SICUREZZA

Anche le attività (oro, gioielli, orologi o beni di collezione) detenute nelle cassette di sicurezza non vengono considerate, visto che dalla normative sono escluse le passività bancarie derivanti dalla detenzione di beni della clientela (quindi proprio il contenuto delle cassette di sicurezza).

NOTA TECNICA E PUNTI CHIAVE da tenere in osservazione nel rapporto con la banca

La nuova normativa europea sulle crisi bancarie, che comprende anche il "Bail-in", rende opportuno valutare attentamente la banca cui affidare i propri risparmi, in quanto con l'applicazione del "Bail-in" in caso di crisi dell'istituto, i suoi azionisti e creditori (correntisti e depositari) possono essere coinvolti, anche se seguendo una gerarchia, per assorbirne le perdite, che verrebbero a gravare anche sulle ignare famiglie e imprese che hanno depositato i propri risparmi.

La Banca d'Italia quale, Autorità di Risoluzione Nazionale, entro il 15/04/2016 dovrebbe rendere noti i dati sulla composizione patrimoniale dei principali gruppi bancari.

L'unico intermediario finanziario privato non soggetto alle regole del bail-in, è per la sua stessa natura **Poste italiane SpA**, che non ha impieghi tra i propri attivi, ovvero non concede finanziamenti alla propria clientela attraverso il **Patrimonio Bancoposta**, ma solo ed esclusivamente attraverso terzi intermediari.

Requisiti patrimoniali della banca

Il regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, stabilisce, per le imprese di investimento e gli enti creditizi ("banche"), requisiti prudenziali in materia di fondi propri, liquidità e rischio di credito.

Per controllare il rischio della banca non è sufficiente guardare solo le quotazioni di borsa delle azioni o delle obbligazioni subordinate emesse, ma occorre fare attenzione all'indice di **solidità dell'istituto di credito** che si misura verificando alcuni indicatori.

Il regolamento fa obbligo alle banche di accantonare capitale sufficiente per coprire perdite inattese per rimanere solvibili in situazione di crisi, come principio fondamentale l'importo del capitale necessario dipende dal rischio legato alle attività di una determinata banca.

Il regolamento sui requisiti patrimoniali indica tale principio come "**requisito di fondi propri**", espresso in percentuale delle attività ponderate per il rischio. Con "attività ponderate per il rischio" si intende, in sostanza, che ad attività più sicure è attribuita un'allocazione di



capitale minore, mentre alle attività più a rischio è attribuito un fattore di ponderazione del rischio più elevato. In altre parole, quanto più le attività sono a rischio, tanto più è elevato l'ammontare di capitale che la banca deve accantonare.

Al capitale sono assegnate determinate classi in funzione della qualità e del rischio.

Il capitale tier 1: rapporto fra gli investimenti effettuati, ponderati per il loro rischio ed il capitale proprio della banca, considera il capitale in situazione di continuità aziendale che consente a una banca di proseguire le sue attività e ne mantiene la solvibilità. Il capitale tier 1 di qualità elevatissima è definito capitale primario di classe 1 (CET 1- common equity tier 1), Più questo indice è alto più la banca è solida. La Bce ha posto anche una soglia minima che attualmente è del 10,50%. Questo dato dovrebbe essere pubblicato sul sito della banca, in mancanza si può richiedere all'istituto.

Il capitale tier 2 considera il capitale in caso di cessazione di attività. Il capitale in caso di cessazione di attività consente a un ente di rimborsare i depositanti e i creditori privilegiati nel caso una banca diventi insolubile.

L'importo totale del capitale che le banche e le imprese di investimento hanno l'obbligo di detenere **dovrebbe essere pari almeno all'8% delle attività ponderate per il rischio.** La percentuale di capitale di qualità elevatissima - capitale primario di classe 1 - dovrebbe rappresentare il 4,5% delle attività ponderate per il rischio (fino a dicembre 2014 tra il 4% e il 4,5%).

Requisiti in materia di liquidità

Le istituzioni finanziarie devono disporre di attività liquide sufficienti a coprire i deflussi netti di liquidità in condizioni di forte stress su un periodo di 30 giorni.

Il coefficiente di copertura della liquidità - (attività, non gravate, di alta qualità contro deflussi netti di cassa su un periodo di stress della durata di 30 giorni)- introdotto a partire dal 2015 si applicherà gradualmente, partendo dal 60% del 2015 fino a raggiungere il 100% nel 2018.

L'importo minimo di attività liquide che deve essere detenuto da una banca dovrebbe essere pari al 25% dei deflussi.

Leva finanziaria

La leva finanziaria (moltiplicatore degli impieghi rispetto la disponibilità) è il rapporto tra la base di capitale di una banca (disponibilità) e le sue attività totali (impieghi). Le attività di una banca hanno un "effetto leva" quando superano la sua base di capitale in quanto utilizzano anche capitale di debito.

Il regolamento mira a ridurre una leva finanziaria eccessiva, che può avere un effetto negativo sulla solvibilità della banca. Le banche avranno, a partire dal 1° gennaio 2018, l'obbligo di comunicare il loro coefficiente di leva finanziaria.

Studio Trementozzi